

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 302
a iniziativa della Consigliera Bora
presentata in data 30 agosto 2019

INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL TALENTO CONTEMPORANEO

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione intende con questa legge promuovere l'integrazione in ambito sociale, culturale e imprenditoriale, al fine di incrementare la competitività del sistema marchigiano e di valorizzare la indiscussa vocazione del territorio marchigiano all'innovazione e all'esplorazione.

2. In particolare, la Regione riconosce nella propria storia un'innata vocazione alla ricerca, alla sperimentazione e all'esplorazione, che non contraddistingue solo l'ambito culturale ma anche quello tecnico, imprenditoriale, scientifico.

3. La Regione intende facilitare la messa a disposizione ai giovani del territorio di infrastrutture e reti capaci di valorizzarne il talento, di aumentarne la consapevolezza, di accrescerne le competenze e le connessioni.

Art. 2
(Interventi)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione sostiene interventi che siano caratterizzati da una forte trasversalità in ambito culturale contemporaneo e in ambito imprenditoriale, laboratoriale e sperimentale, e che siano volti a consolidare i rapporti tra i diversi settori, coinvolgendo in particolare le giovani generazioni.

2. In particolare, si prevedono interventi per:

- a) mappare i talenti del territorio in maniera permanente e facilitarne la messa in relazione;
- b) promuovere le azioni culturali legate al contemporaneo che abbiano una particolare valenza sociale e una forte spinta all'innovazione, e coinvolgano attività d'impresa giovane nella loro realizzazione;
- c) organizzare e sostenere eventi dedicati al tema dell'innovazione, della contaminazione e della trasversalità.

Art. 3
(La Mole luogo del Talento)

1. La Regione riconosce la necessità di individuare un polo utile a fornire supporto all'intero territorio, in una logica di servizio. La Regione a tale proposito riconosce alla città di Ancona e, in particolare, alla Mole Vanvitelliana, la capacità di farsi centro propulsore sui temi e sui linguaggi del contemporaneo, sia in ambito culturale che per quel che concerne le esperienze professionali e imprenditoriali.

2. In particolare, la Regione riconosce nella Mole caratteristiche strutturali, spaziali e concettuali che la rendono strumento utile alla coopera-

zione su questi temi e al raggiungimento di una ampia visibilità nel panorama nazionale e internazionale.

3. La Regione può concedere al Comune di Ancona contributi per il sostegno di attività svolte in modo continuativo e con un elevato indice di qualificazione, e in particolare:

- a) attività di mappatura permanente del talento contemporaneo nelle Marche attraverso una specifica call pubblica che includa un'indagine sull'attitudine alla trasversalità sia delle figure artistiche e creative under 35, sia delle imprese produttive;
- b) grandi eventi legati all'eredità del Novecento marchigiano;
- c) progetti espositivi, culturali e sociali del territorio regionale che richiedano spazi adeguati e siano coerenti con il mandato de La Mole;
- d) workshop, laboratori, attività formative, festival, eventi dedicati al tema dell'innovazione imprenditoriale e del rapporto tra la cultura e l'impresa nel mondo odierno (quali, per esempio, il già esistente festival "Art+B=Love?");
- e) bandi, concorsi e call regionali, nazionali e internazionali;
- f) organizzazione e gestione di un team di progettazione europea i cui effetti benefici siano destinati all'intero territorio regionale;
- g) progetti speciali in cui l'innovazione si coniuga a inclusione e inserimento sociale, con azioni di impresa sociali come quella già avviata assieme alla cooperativa sociale "Lavoriamo insieme" che da anni realizza servizi di accoglienza e ristorazione di alto livello includendo giovani con bisogni educativi speciali e che gestirà i servizi di ristorazione interni alla Mole;
- h) sviluppo di piani di comunicazione, con un'incidenza del 10 per cento del finanziamento della legge.

Art. 4

(Programma degli interventi)

1. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, il programma degli interventi ed eventuali sostegni economici.

2. Il programma contiene l'elenco degli interventi, l'indicazione dei criteri e delle modalità di attuazione, nonché la copertura della spesa da effettuare con l'eventuale concorso di fondi europei, statali o di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Il programma resta in vigore fino all'approvazione del nuovo.

4. Gli interventi sono attuati nel rispetto dei li-

miti e con le modalità previste dalla normativa europea e statale di riferimento.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 50.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", del bilancio di previsione 2019/2021.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.